



CITTA` DI FOLLONICA
SETTORE II^ - SERVIZI FINANZIARI – UFFICIO TRIBUTI
P.zza Leopoldo II^ di Lorena, 1- 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566 – 59275 - Fax 0566 – 59288
e-mail tributi@comune.follonica.gr.it



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31 agosto 2012

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 2	<i>Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.....</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 3	<i>Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.....</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 4	<i>Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.....</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 5	<i>Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.....</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 6	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici.....</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 7	<i>Aree fabbricabili divenute inedificabili.....</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 8	<i>Aliquote e detrazioni.....</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 9	<i>Versamenti effettuati da un contitolare.....</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 10	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 11	<i>Attività di controllo ed interessi moratori</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 12	<i>Rimborsi e compensazione.....</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 13	<i>Attività di recupero.....</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 14	<i>Versamenti minimi.....</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 15	<i>Differimento dei versamenti.....</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 16	<i>Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.....</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 17	<i>Riscossione coattiva.....</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 18	<i>Entrata in vigore del regolamento.....</i>	<i>Pag. 6</i>

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Per le aree fabbricabili possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 l'imposta municipale propria è applicata come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale; la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art 6 - Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma

l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

Art. 7 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 8 - Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria sono determinate in base all'allegato A del presente regolamento

Art. 9 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. In casi eccezionali i versamenti dell'imposta municipale propria si possono considerare regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data tempestiva comunicazione all'ente impositore entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art. 10.

Art. 10 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Art. 11 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 12 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 14.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 13 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi è inferiore ad euro 12,00.

Art. 14 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 15 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 16 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento secondo le disposizioni previste dal regolamento delle entrate.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 17 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il comune può, in alternativa e fintantoché persiste la condizione di proroga determinata dall'art. 13-octies del d.l. 201/2011, affidare la riscossione coattiva ad Equitalia SpA.

Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

ALLEGATO "A"

ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

- Aliquota ordinaria	Immobili iscritti o iscrivibili in catasto in categoria A – escluso A10	1,06 per cento
-----------------------------	---	-----------------------

Per le fattispecie sotto riportate si determinano le aliquote indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti e dimoranti nell'immobile, unitamente ad una pertinenza per tipologia C2 - C6 – C7 Detta aliquota si applica anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate	0,40 per cento
2)	Immobili iscritti o iscrivibili in catasto in categoria A/10 - B – C - D- AREE EDIFICABILI – TERRENI AGRICOLI	0,80 per cento
3)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	0,20 per cento
4)	La detrazione per l'abitazione principale è determinata in € 200,00 maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni residente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad	

	abitazione principale.	
--	------------------------	--

